

# Automobilistiche dal 1° Gennaio 2020

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

## Esenzioni

- 1) Veicoli di proprietà di persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico.
- 2) Veicoli di proprietà di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida pluriamputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico.
- 3) Veicoli di proprietà di persona invalida per ridotte o impedite capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione.  
Le esenzioni per disabilità possono essere richieste per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.
- 4) Ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
  - a) veicoli elettrici e veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
  - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
  - c) autoveicoli che effettuano il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri;
  - d) autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
  - e) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (di qualunque anno di immatricolazione) iscritti nei registri AutomotoClub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (l'esenzione è estesa anche alla tassa di circolazione).
- 5) Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar) non è dovuto il pagamento della tassa di circolazione.